

Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing

Steps	Shopfully S.p.A.
Preparato da	Partners4Innovation S.r.l.
Verificato da	Shopfully S.p.A.
Approvato dal	Consiglio di Amministrazione in data 05/12/2023

Indice

1.	Scopo	2
2.	Campo di applicazione e modalità di gestione della procedura	2
3.	Ambito di applicazione	3
3.1.	Ambito di applicazione soggettivo	3
3.2.	Ambito di applicazione oggettivo	4
4.	Documenti e normativa di riferimento	4
5.	Termini e definizioni	5
6.	Come effettuare una Segnalazione	7
7.	Il procedimento di gestione della Segnalazione	10
	Fase di prevalutazione	10
	Fase istruttoria	11
	Fase di valutazione degli esiti dell'istruttoria	11
	Riscontro al Segnalante	12
8.	Il canale di segnalazione esterno	13
9.	Garanzie e misure di protezione del Segnalante	14
9.1.	Diritto di riservatezza	14
9.2.	Divieto di ritorsione	15
9.3.	Trattamento dei dati personali	17
10.	Sanzioni	17
	ALLEGATO A – Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura	19
	A.1 Sezione ITALIA	19
	ALLEGATO A – Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura	21
	A.2 Sezione SPAGNA	21
	ALLEGATO A – Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura	23
	A.3 Sezione FRANCIA	23
	ALLEGATO B – Dichiarazione di impegno dell'istruttore	25
	ALLEGATO C	26
	Elenco Autorità francesi competenti per le Segnalazioni esterne (Allegato al Decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022)	

1. Scopo

Consapevole del fatto che l'etica aziendale richiede una *governance* basata su fiducia, trasparenza ed integrità, Shopfully S.p.A. (di seguito anche "Shopfully" o "Società" o "Capogruppo") incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge e al sistema regolamentare interno della Società.

A tal fine, Shopfully ha redatto ed approvato la presente procedura (di seguito anche "Procedura"), parte integrante del corpo normativo interno, con l'intento di consentire al proprio personale e a tutti i soggetti terzi che operano direttamente o indirettamente per conto della Società di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione.

In particolare, attraverso il presente documento, Shopfully si pone l'obiettivo di definire i principi e le regole nonché i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione nonché alla normativa applicabile in ciascun paese in cui hanno sede le Società in perimetro della presente Procedura.

La presente Procedura integra il Codice Etico di Shopfully e il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dalla Capogruppo (ai sensi della normativa italiana) e ogni altra disposizione nazionale recepita dalle Società in materia di prevenzione della criminalità d'impresa (con riferimento alle entità estere in perimetro).

2. Campo di applicazione e modalità di gestione della procedura

La presente Procedura è adottata con delibera dell'organo amministrativo da parte di ciascuna delle seguenti entità in perimetro:

- Shopfully S.p.A¹;
- Shopfully Marketing S.L.U.²;
- Shopfully Marketing (Shopfully France)³.

Ciascun organo amministrativo può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

La Procedura è resa disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite bacheca informativa (HR Portal), per i dipendenti e collaboratori;

¹ Società sottoposta al diritto italiano.

² Società sottoposta al diritto spagnolo.

³ Branch commerciale sottoposta al diritto francese.

- tramite sito internet aziendale della Capogruppo in apposita sezione dedicata, per tutti i soggetti interessati.

3. Ambito di applicazione

3.1. Ambito di applicazione soggettivo

Dal punto di vista dei soggetti tutelati, la presente Procedura distingue il whistleblower (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni avvenute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, da altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Nella prima categoria rientrano, con riferimento alle Società in perimetro della Procedura:

- Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa, anche durante il periodo di prova;
- Azionisti e membri dell'Organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi, e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari;
- Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- Ex dipendenti;
- Candidati ad una posizione lavorativa, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

Nella seconda categoria (altri soggetti tutelati dalla procedura) rientrano:

- i facilitatori;
- le persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3.2. Ambito di applicazione oggettivo

Shopfully considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, violazioni, condotte illecite, anche tentate, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Per un dettaglio puntuale degli ambiti rilevanti per le Segnalazioni, si rinvia all'Allegato A-Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura della presente Procedura suddiviso come di seguito:

- A.1 Sezione Italia;
- A.2 Sezione Spagna;
- A.3 Sezione Francia.

4. Documenti e normativa di riferimento

La presente Procedura è redatta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, anticorruzione e protezione dei dati personali ed è conforme, inoltre, ai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale.

Ambito	Riferimenti normativi
Unione Europea	Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
	Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali
Italia	D.lgs. 10 marzo 2023, n.24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
	Decreto legislativo n.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"
	Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001, finalizzato alla prevenzione della commissione di particolari tipologie di reato in ambito d'impresa.
	Linee Guida whistleblowing di ANAC: Linee guida approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
	Regolamento per la gestione segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC: Regolamento adottato da ANAC con delibera n.301 del 12 luglio 2023
	Guida Operativa per gli enti privati circa la nuova disciplina "whistleblowing" di Confindustria: documento elaborato da Confindustria, pubblicato nel mese di ottobre 2023, per offrire alle imprese destinatarie della nuova

	disciplina whistleblowing una serie di indicazioni e misure operative ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dal d.lgs.24/2023.
Francia	Legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016 (Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), come modificata dalla legge 2022-401 del 21 marzo 2022 (Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)
	Decreto n. 2022-1284 del 3 Ottobre 2022 (Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte).
	Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d'un dispositif d'alerte (CNIL, 6 luglio 2023).
Spagna	Ley 2/2023 che regola la tutela delle persone che segnalano violazioni normative e di lotta alla corruzione.

5. Termini e definizioni

Termine	Definizione
Segnalazione	Comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni (compresi fondati sospetti) riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle entità comprese nel perimetro della presente Procedura con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.
Violazione	Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell' <u>Allegato A-Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura come di seguito: A.1 Sezione Italia; A.2 Sezione Spagna; A.3 Sezione Francia.</u>
Segnalante, Persona Segnalante o Whistleblower	Persona fisica che effettua la Segnalazione di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.
Facilitatore	Persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza.

Persona Coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.
Comitato di Segnalazione	Organo autonomo di indirizzo e governo del processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni o condotte illecite con il compito di ricevere, analizzare ed indirizzare le Segnalazioni; in particolare deve: • svolgere le valutazioni preliminari di procedibilità, ammissibilità e fondatezza delle Segnalazioni; • fornire un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione e mantenere le interlocuzioni con il Segnalante (fino a comunicargli l'esito della Segnalazione); • dirigere e coordinare lo svolgimento dell'istruttoria, volta ad accertare i fatti oggetto della Segnalazione, avvalendosi degli strumenti e delle tecniche disponibili e conformi alle norme vigenti; • disporre la chiusura delle indagini e fornire riscontro al Segnalante dell'esito della Segnalazione; • attivare e supportare il management e le direzioni aziendali nell'implementazione di misure correttive/di mitigazione e nell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari. I componenti del Comitato di Segnalazione sono indicati nella Piattaforma .
Canale Alternativo	Organo autonomo che sostituisce il Comitato di Segnalazione nel caso in cui la Segnalazione riguardi un membro del Comitato di Segnalazione. I componenti del Canale Alternativo sono indicati nella Piattaforma .

Istruttore	Soggetto chiamato ad intervenire come supporto nella fase di istruttoria qualora richiesto dal Comitato di Segnalazione o dal Canale Alternativo. Parte di questi è puntualmente individuata dalla Società, ad esempio nelle funzioni o nei ruoli aziendali strategici e maggiormente coinvolti nella gestione delle Segnalazioni di illeciti: • Responsabili di Funzione; • Organismo di Vigilanza (che interviene in caso di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del d.lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs.231/2001). Altri soggetti istruttori potrebbero essere individuati e designati per specifiche Segnalazioni, in funzione del possesso di particolari competenze o in base all'esigenza specifica nella gestione della Segnalazione.
Piattaforma	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.
Soggetto Ricevente	Il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo.

6. Come effettuare una Segnalazione

Nel definire il proprio Modello per la gestione delle Segnalazioni di Violazioni o condotte illecite, Shopfully ha scelto di adottare una piattaforma per automatizzare e facilitare la ricezione e la gestione delle Segnalazioni in grado altresì di garantire, con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione (di seguito anche "Piattaforma"). Tale Piattaforma è raggiungibile dall'url: <https://whistleblowing.shopfully.com/Home>.

All'interno della Piattaforma, ogni entità del Gruppo ha previsto un'istanza dedicata alla singola *Legal Entity*⁴ in modo da tenere separati i canali di segnalazione e la relativa gestione⁵.

⁴ Shopfully S.p.A., Shopfully Marketing S.L.U e la *branch* commerciale di quest'ultima, ossia Shopfully Marketing (Shopfully France).

⁵ La segregazione del canale di segnalazione e della relativa gestione avviene in conformità alla normativa vigente. Le entità del Gruppo in perimetro della presente Procedura non possono condividere il medesimo canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Ai sensi della presente Procedura, ogni Segnalazione interna così come ogni successiva comunicazione con il Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma, nella quale verrà inserita ed archiviata tutta la documentazione della pratica.

La Piattaforma, che consente di inviare Segnalazioni anonime, permette agli utenti di dialogare con il Segnalante nel corso degli accertamenti interni.

La Segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Soggetto Ricevente e può essere effettuata, in via privilegiata, in forma scritta, con le modalità informatiche descritte nel dettaglio nelle Linee Guida per l'invio delle Segnalazioni interne tramite la Piattaforma consultabili tramite bacheca informativa (HR Portal) e sito internet aziendale.

Al termine dell'inserimento della Segnalazione, la Piattaforma genererà un codice e la relativa chiave.

Si raccomanda pertanto al Segnalante di prendere periodicamente visione della piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale da parte del Soggetto Ricevente, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa.

Si precisa che, in caso di smarrimento del codice e della relativa chiave, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla Segnalazione. Il codice e la chiave, infatti, non possono essere replicati. Si rammenta quindi che è onere del Segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento, il Segnalante dovrà far presente al Soggetto Ricevente tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla Segnalazione di cui ha smarrito il codice o la chiave.

Ove non sia possibile procedere con la Segnalazione in forma scritta, la Segnalazione interna può avvenire anche in forma orale. La Segnalazione in forma orale può essere effettuata attraverso un sistema di messaggistica vocale resa disponibile all'interno della Piattaforma, che consentirà di registrare la Segnalazione, previo consenso esplicito della Persona Segnalante.

Infine, su richiesta del Segnalante⁶, la Segnalazione potrà avvenire in forma orale, mediante un incontro diretto⁷ fissato presso le sedi individuate dalla Società. In questo caso, un soggetto interno al Comitato di Segnalazione o al Canale Alternativo guiderà il Segnalante nella compilazione della Segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della

⁶La richiesta potrà avvenire all'interno della Piattaforma in modo da consentire la riservatezza della richiesta medesima.

⁷ In linea con quanto richiesto dalla normativa italiana e spagnola, l'incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole presso le sedi individuate dalla Società.

In linea con quanto richiesto dalla normativa francese, l'incontro potrà essere effettuato sia in presenza che in videoconferenza, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Segnalazione verrà garantita mediante registrazione⁸ idonea alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Nel caso sia redatto un verbale dell'incontro, il Segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo sottoscrivendolo prima del suo inserimento nella Piattaforma.

In ogni caso, chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice alfanumerico e la relativa chiave della Segnalazione generati dalla Piattaforma, che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nelle sezioni dell'Allegato A-Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura della presente Procedura.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Comitato di Segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Comitato di Segnalazione e agli Istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della Segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

Qualora la Segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Comitato di Segnalazione o dal Canale Alternativo (ad esempio, al proprio responsabile o superiore

⁸ Tramite il sistema di messaggistica vocale in Piattaforma.

gerarchico), laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato di Segnalazione o al Canale Alternativo, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione non va considerata quale segnalazione whistleblowing.

7. Il procedimento di gestione della Segnalazione

Fase di prevalutazione

Il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo sono responsabili della fase di Prevalutazione della Segnalazione e svolgono le seguenti attività:

- Rilasciano al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione;
- Mantengono le interlocuzioni con il Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla Segnalazione;
- Danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l’analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e alla presente Procedura, in particolare valutando l’ammissibilità e la fondatezza dell’esposto.

La fase di Prevalutazione si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della Segnalazione, nel caso in cui la stessa non rientri nell'ambito soggettivo o oggettivo della presente Procedura, o manchino le condizioni di procedibilità;
- con l'apertura della FASE di ISTRUTTORIA, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

Fase istruttoria

Il Comitato di Segnalazione, o il Canale Alternativo nel caso la Segnalazione sia indirizzata a quest’ultimo, sono responsabili della fase istruttoria, in cui sono supportati dagli Istruttori di volta in volta competenti sulla base dell’oggetto della Segnalazione⁹.

⁹ La Società ha predefinito quali istruttori i Responsabili di Funzione e l’Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Segnalazione riguardasse una violazione del d.lgs. 231/2001 o del Modello di Organizzativo. Ogni Istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni relative alla Segnalazione, ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili

Nel caso di Istruttori esterni, laddove per dare seguito alla Segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla Segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al successivo par. 9.1 (Diritto di Riservatezza).

La fase istruttoria rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della Segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.

Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

Fase di valutazione degli esiti dell'istruttoria

La fase istruttoria interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della Segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della Segnalazione inammissibile, che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
 - delle evidenze raccolte;
 - delle informazioni assunte;
 - dei fatti accertati;
 - delle azioni intraprese per l'istruttoria;
 - eventuali azioni mitigative e/o correttive.

(Allegato B – Dichiarazione di impegno dell'istruttore). Ogni Istruttore, inoltre, avrà accesso nella Piattaforma esclusivamente alla Segnalazione in cui è stato coinvolto.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

Riscontro al Segnalante

Durante tutta la fase istruttoria, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della Segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo *status* di lavorazione della Segnalazione, utilizzando il codice alfa-numerico e la chiave che vengono generati dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della Segnalazione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la Segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione¹⁰.

8. Il canale di segnalazione esterno

Il canale di segnalazione esterno in conformità al diritto italiano

Per quanto concerne i Segnalanti destinatari della normativa italiana, il canale esterno previsto è quello dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

La Segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

¹⁰ Come previsto dalla normativa francese, per motivi di garanzia le Segnalazioni che coinvolgeranno la *branch* francese non saranno più accessibili al Comitato di Segnalazione o al Canale Alternativo dopo la loro archiviazione. La possibilità di accedere alle Segnalazioni archiviate sarà limitata ad un soggetto espressamente autorizzato dalla Società al ricorrere di specifiche condizioni.

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'entità compresa nel perimetro della presente Procedura non darebbe efficace seguito alla Segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di Segnalazione interna;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere della Persona Segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una Segnalazione esterna.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle Segnalazioni, nonché alle procedure.

Il canale di segnalazione esterno in conformità al diritto spagnolo

La normativa spagnola prevede la possibilità di effettuare delle Segnalazioni esterne al Gruppo. Le Segnalazioni esterne vengono fatte dal Segnalante direttamente all'*Autoridad Independiente de Protección del Informante* (A.A.I.) e agli organi competenti delle comunità autonome attraverso canali specificatamente designati e nel rispetto delle procedure previste.

Il canale di segnalazione esterno in conformità al diritto francese

Per quanto concerne i Segnalanti destinatari della normativa francese, questi ultimi possono rivolgersi direttamente alle Autorità competenti designate all'appendice del decreto 2022-1284 del 3 ottobre 2022 consultabile nell'*Allegato D – Elenco Autorità francesi competenti per le Segnalazioni esterne*, attraverso i canali informatici messi a disposizione da questi ultimi e nel rispetto delle procedure previste¹¹.

9. Garanzie e misure di protezione del Segnalante

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante. A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società non solo ha

¹¹ Art. 8 II) della legge francese 2016-1691 del 9 dicembre 2016.

previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la Violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio in seguito e nelle sezioni dell'[Allegato A-Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura](#));
- la Violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi¹² che portino il Segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una Violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la Segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui alla presente Procedura non sono garantite quando, in relazione alla Segnalazione:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile del Segnalante, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

9.1. Diritto di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa Persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della riservatezza del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della Persona Coinvolta.

¹² Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

In deroga all'obbligo di riservatezza, l'identità della Persona Segnalante potrebbe essere rivelata solo nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

9.2. Divieto di ritorsione

Il Modello per la gestione delle Segnalazioni di Violazioni o condotte illecite definito da Shopfully impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera una *ritorsione* qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare alla Persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Si riportano nel seguito alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato di cui al precedente paragrafo 3.1 (Ambito di applicazione soggettivo) ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione presso le competenti autorità:

- se l'interessato ricade nel perimetro della normativa italiana – all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC, come indicato nel precedente paragrafo 8 (Il canale di segnalazione esterno – il canale di segnalazione esterno in conformità al diritto italiano);
- se ricade nel perimetro della normativa spagnola – all'*Autoridad Independiente de Protección del Informante* (A.A.I.) e agli organi competenti delle comunità autonome;
- se ricade nel perimetro della normativa francese – al *Defenseur des droits*, affinché provveda alle necessarie indagini con i poteri conferitegli dalla legge.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi delle Autorità competenti, per non vanificare le tutele che la normativa garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle Segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il Segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una Segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

9.3. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, Shopfully S.p.A, Shopfully Marketing S.L.U e Shopfully Marketing (Shopfully France) trattano i dati personali dei Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi nelle Segnalazioni. Shopfully S.p.A, Shopfully Marketing S.L.U e Shopfully Marketing (Shopfully France) si configurano ciascuna come autonomo Titolare del trattamento ed assicurano il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come meglio indicato all'interno delle informative sul trattamento dei dati personali disponibili e consultabili tramite bacheca informativa (HR Portal).

10. Sanzioni

La mancata osservanza della presente Procedura e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Shopfully, del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto¹³, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la Violazione;
- la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero tra le Violazioni segnalabili ai sensi della legge; Segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa, anche ANAC (in Italia) / le Autorità Nazionali competenti (in Francia e in Spagna) potranno applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

¹³ Il riferimento esclude la diffusione di informazioni classificate, o informazioni coperte dal segreto professionale o medico, o riguardanti le deliberazioni degli organi giurisdizionali, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

ALLEGATO A – Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura

A.1 Sezione ITALIA

La Società considera Segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via tassativa, violazioni, condotte illecite, anche tentate, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ¹⁴:
 - i. appalti pubblici;
 - ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv. sicurezza dei trasporti;
 - v. tutela dell'ambiente;
 - vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii. salute pubblica;
 - ix. protezione dei consumatori;
 - x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:
 - xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno ¹⁵;
 - xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:
 - xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- D. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:
 - xvi. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001;
 - xvii. Codice Etico;

¹⁴ Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

¹⁵ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- xviii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

Esclusioni dall'ambito oggettivo

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle Segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le Segnalazioni basate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella Segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura NON sono comprese, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le Segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);
- c) le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- d) informazioni classificate;
- e) segreto professionale forense e medico¹⁶;
- f) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- g) materia di procedura penale.

¹⁶ E' prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

ALLEGATO A – Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura

A.2 Sezione SPAGNA

La Società considera Segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ¹⁷:
 - i. appalti pubblici;
 - ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv. sicurezza dei trasporti;
 - v. tutela dell'ambiente;
 - vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii. salute pubblica;
 - ix. protezione dei consumatori;
 - x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:
 - xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno ¹⁸;
 - xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:
 - xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - xv. illeciti amministrativi che comportano un danno economico per l'erario e per la *Seguridad Social*;
- D. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:
 - xvi. Codice Etico;

¹⁷ Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

¹⁸ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- xvii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

Esclusioni dall'ambito oggettivo

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle Segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le Segnalazioni basate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella Segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura NON sono comprese, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le Segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti;
- c) le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- d) informazioni classificate;
- e) segreto professionale forense e medico¹⁹;
- f) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

¹⁹ È prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

ALLEGATO A – Le Segnalazioni rilevanti ai fini della procedura

A.3 Sezione FRANCIA

La Società considera Segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via esemplificativa e non tassativa, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- un crimine o un'offesa;
- una minaccia o un pregiudizio all'interesse generale;
- una violazione o un tentativo di occultamento di una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione Europea o di una legge o regolamento.

Senza limitazioni:

- A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ²⁰:
- i. appalti pubblici;
 - ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv. sicurezza dei trasporti;
 - v. tutela dell'ambiente;
 - vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii. salute pubblica;
 - ix. protezione dei consumatori;
 - x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:
- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - xii. atti od omissioni riguardanti il mercato interno²¹;

²⁰ Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicate negli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato al D.lgs.24/2023, o atti nazionali che implementano atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

²¹ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- C. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:
 - xiv. Codice Etico;
 - xv. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

Esclusioni dall'ambito oggettivo

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle Segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le Segnalazioni basate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella Segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente procedura NON sono comprese, altresì:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le Segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nella Parte II dell'Allegato alla Direttiva Europea (EU) 2019/1937);
- c. le informazioni la cui rivelazione o divulgazione è vietata da disposizioni relative al segreto della difesa nazionale, al segreto medico, al segreto delle deliberazioni giudiziarie, al segreto delle inchieste o delle indagini giudiziarie o al segreto professionale degli avvocati.

ALLEGATO B – Dichiarazione di impegno dell'istruttore

Il sottoscritto, (nome/cognome) _____ (di seguito: "Persona informata della segnalazione"), sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

A. di essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione avente ad oggetto informazioni di condotte illecite (cod. id segnalazione: _____) ai fini dell'espletamento di specifici atti di istruttoria;

B. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a mantenere il vincolo di riservatezza a cui il sottoscritto è tenuto nell'espletamento del mandato, sia in merito all'identità della persona segnalante che di qualsiasi altro soggetto coinvolto, nonché dei fatti oggetto della segnalazione;

C. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a garantire il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante o di ogni altro soggetto che abbia anche solo facilitato la segnalazione, o che sia collegato al Segnalante dal rapporto di lavoro o da un rapporto affettivo/di parentela.

D. di essere consapevole di avere assunto il ruolo di Persona informata della segnalazione e che, come tale, la violazione dell'obbligo di riservatezza e di ritorsione costituiscono causa di applicazione di sanzione sia da parte della Società che dell'Autorità Nazionale competente, come riportato nella Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (paragrafo 10 "Sanzioni").

E. di avere letto, conoscere ed accettare il contenuto della Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (*Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing*).

(luogo), (data)

(firma)

ALLEGATO C

Elenco Autorità francesi competenti per le Segnalazioni esterne (*Allegato al Decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022*)

AMBITO	AUTORITA'
Marchés publics	• Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité; • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles; • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles;
Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme	• Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance
Sécurité et conformité des produits	• Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) • Service central des armes et explosifs (SCAE)
Sécurité des transports	• Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens • Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) • Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes
Protection de l'environnement	• Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Radioprotection et sûreté nucléaire	• Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Sécurité des aliments	• Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
Santé publique	• Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) • Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) • Haute Autorité de santé (HAS) • Agence de la biomédecine • Etablissement français du sang (EFS) • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

	• Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute • Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme • Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien • Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue • Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire
Protection des consommateurs	• Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information	• Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne	• Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité • Direction générale des finances publiques (DGFiP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés
Violations relatives au marché intérieur	• Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat • Direction générale des finances publiques (DGFiP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés
Activités conduites par le ministère de la défense	• Contrôle général des armées (CGA) • Collège des inspecteurs généraux des armées
Statistique publique	• Autorité de la statistique publique (ASP)
Agriculture	• Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
Education nationale et enseignement supérieur	• Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail	• Direction générale du travail (DGT)
Emploi et formation professionnelle	• Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
Culture	• Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte • Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques
Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public	• Défenseur des droits
Intérêt supérieur et droits de l'enfant	• Défenseur des droits
Discriminations	• Défenseur des droits;
Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité	• Défenseur des droits